

ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

N. 23/2020

OGGETTO: *Approvazione degli schemi di Accordo di Programma per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale con risorse regionali degli enti afferenti al bacino della Provincia di Cuneo (Comuni di MANGO, BROSSASCO e VILLANOVA MONDOVI', Unione Montana VALLE MAIRA, Unione Montana VALLE GRANA, Unione Montana dei COMUNI del MONVISO, Unione Montana ALTA VALLE TANARO, Unione Montana delle VALLI MONGIA E CEVETTA – Langa Cebana – ALTA VALLE BORMIDA, Unione Montana delle VALLI MONREGALESI e Unione Montana ALTA LANGA) – biennio 2020-2021*

Il giorno sei del mese di ottobre duemilaventi, a partire dalle ore 14:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1.	Federico Binatti	Consigliere d'Amministrazione	X
2.	Giovanni Currado	Consigliere d'Amministrazione	X
3.	Erika Chiecchio	Consigliere d'Amministrazione	X
4.	Licia Nigrognò	Presidente Agenzia	X

E' presente Ing. Cesare Paonessa che assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la D.ssa Letizia Gaudio, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Licia Nigrognò nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione degli schemi di Accordo di Programma per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale con risorse regionali degli enti afferenti al bacino della Provincia di Cuneo (Comuni di MANGO, BROSSASCO e VILLANOVA MONDOVI', Unione Montana VALLE MAIRA, Unione Montana VALLE GRANA, Unione Montana dei COMUNI del MONVISO, Unione Montana ALTA VALLE TANARO, Unione Montana delle VALLI MONGIA E CEVETTA – LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA, Unione Montana delle VALLI MONREGALESI e Unione Montana ALTA LANGA) – biennio 2020-2021

A relazione della Presidente, arch. Licia NIGROGNO.

La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti pubblici denominato "Agenzia della mobilità piemontese".

L'articolo 8 della medesima legge regionale 1/2000 e s.m.i. ha previsto – tra l'altro - che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli Enti stessi.

La Regione Piemonte, con D.G.R. 12 luglio 2012, n. 17-4134, ha suddiviso il territorio regionale in quattro bacini ottimali, costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, di cui si riportano, di seguito, gli ambiti territoriali degli Enti che ne fanno parte:

1. bacino della provincia di Torino;
2. bacino della provincia di Cuneo;
3. bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli, Novara e VCO;
4. bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria.

A seguito delle modifiche, di cui all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, la medesima Regione, con D.G.R. 14 settembre 2015, n. 32-2101, ha approvato lo Statuto e la convenzione costitutiva dell'Agenzia della mobilità piemontese, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 05 del 23 luglio 2015, quale consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, assumendo, la stessa Agenzia, il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei quattro bacini ottimali.

Il vigente Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese prevede, all'articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro:

- al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
- alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori.

L'articolo 10, comma 4 bis, della stessa legge regionale 1/2000 e s.m.i. stabilisce che gli Enti soggetti di delega stipulano con l'Agenzia della mobilità piemontese apposite Convenzioni per il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio in essere.

Allo scopo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 28 luglio 2015, l'Agenzia ha approvato lo schema di *“Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti al Bacino di Cuneo”*.

In data 26 agosto 2015 è stata sottoscritta la suddetta *Convenzione*, riguardante il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale e degli Accordi di Programma, entrambi afferenti al Bacino di Cuneo, direttamente dalla Provincia all'Agenzia, con decorrenza ed effetto dal 01 settembre 2015.

L'art. 9, comma 5, della citata legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che le Province (ora Agenzia della mobilità piemontese) stipulino Accordi di Programma di validità triennale con i Comuni e le Comunità Montane (ora Unioni Montane) per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi, di cui ai punti precedenti, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree “a domanda debole”.

Inoltre, la legge regionale 05 aprile 2019, n. 14 – “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna” – stabilisce, quanto segue:

- l'art. 4. (Funzioni delle unioni montane) – comma 2 – lett. b) recita:

lett. b) organizzano e amministrano, in coordinamento con l'Agenzia della mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico ... (omissis) ...

- l'art. 25. (Trasporti) – comma 1 - recita:

1. per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le unioni montane provvedono, in accordo con l'Agenzia della mobilità piemontese, ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

... omissis ...

Atteso che, nell'ambito della superiore *Convenzione*, la Provincia di Cuneo ha trasferito – oltre al contratto di servizio – anche gli *Accordi di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2008/2010*, sottoscritti – a suo tempo - con i seguenti Comuni:

1. Comune di Mango;
2. Comune di Rossana;
3. Comune di Brossasco;

e con le seguenti Unioni Montane (*ex Comunità Montane territorialmente riorganizzate*):

1. Unione Montana VALLE MAIRA;
2. Unione Montana VALLE GRANA;
3. Unione Montana dei COMUNI del MONVISO;
4. Unione Montana VALLE VARAITA;
4. Unione Montana ALTA VALLE TANARO;

5. Unione Montana delle VALLI MONGIA E CEVETTA – Langa Cebana – Alta Valle Bormida;
6. Unione Montana delle VALLI MONREGALESI;
7. Unione Montana VALLE STURA;
8. Unione Montana ALTA LANGA,

i cui schemi erano stati adottati con deliberazione della Giunta Provinciale di Cuneo n. 269 del 01 luglio 2008 e, successivamente, approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale di Cuneo n. 22 del 28 luglio 2008.

Con deliberazione della Giunta Provinciale di Cuneo n. 49 del 17 febbraio 2009, sono stati approvati gli schemi di *“addendum”* in ordine ad ulteriori risorse assegnate ai Comuni ed alle Comunità Montane (ora Unioni Montane), integrativo del *“Accordo di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del Trasporto Pubblico locale per il triennio 2007-2009 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo”*, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Cuneo n. 37 del 29 ottobre 2007.

I suddetti Enti beneficiari e la Provincia di Cuneo hanno mantenuto, ognuno per la parte di propria competenza, per il triennio 2008/2010 e seguenti, ovvero fino al 31 agosto 2015, (data del trasferimento degli accordi di programma) i servizi di trasporto pubblico locale nel proprio ambito territoriale.

Successivamente, l'Agenzia ha garantito – coerentemente con la programmazione regionale - i servizi di trasporto pubblico locale ed ha provveduto al trasferimento delle relative risorse ad ogni singolo Ente per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, mettendo in atto un processo di razionalizzazione e di pianificazione in ordine alle risorse disponibili ed alle effettive necessità espresse dal territorio, anche tramite le assemblee di bacino, di cui all'art. 9 del vigente STATUTO dell'Agenzia.

Rilevato che, a seguito della nuova pianificazione dei servizi di TPL e della recente riorganizzazione territoriale delle ex Comunità Montane, sono state apportate le seguenti modifiche organizzative:

1. *Comune di Rossana*: il servizio TPL è stato integrato con i servizi extraurbani presenti sul territorio, a far data dal 31 agosto 2018;
2. *Comune di Entracque*: il servizio TPL è stato integrato con i servizi extraurbani presenti sul territorio, a far data dal 01 settembre 2017;
3. *Unione Montana VALLE VARAITA*: il servizio TPL è stato inserito nel contratto GRANDA BUS, a far data dal 01 gennaio 2020;
4. *Unione Montana VALLE STURA*: il servizio TPL è stato inserito nel contratto GRANDA BUS, a far data dal 01 gennaio 2018;
5. *Unione Montana delle VALLI MONREGALESI*: è stato modificato il proprio territorio di competenza a seguito della costituzione della nuova Unione Montana MONDOLE', a far data dal 01 giugno 2016, a cui fa parte il territorio del Comune di Villanova Mondovì, attuale gestore del servizio di TPL.

In considerazione delle caratteristiche dei territori interessati e al fine di garantire il mantenimento dei servizi minimi di TPL, sufficienti ai bisogni delle popolazioni locali, i seguenti Enti beneficiari hanno manifestato la volontà, in accordo con l'Agenzia, di organizzare e gestire direttamente il servizio di trasporto pubblico locale, anche per il biennio 2020/2021, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 25 della legge regionale 05 aprile 2019, n. 14, con a fianco specificate le risorse assegnate:

1. Comune di Mango, risorsa pari ad € 31.552,51 per l'anno 2020;
2. Comune di Brossasco, risorsa pari ad € 2.330,52 per l'anno 2020;
3. Comune di Villanova Mondovì, risorsa pari ad € 6.275,50 per l'anno 2020;
4. Unione Montana VALLE MAIRA, risorsa pari ad € 23.726,03 per l'anno 2020;
5. Unione Montana VALLE GRANA, risorsa pari ad € 24.389,15 per l'anno 2020;
6. Unione Montana dei COMUNI del MONVISO, risorsa pari ad € 90.000,00 per l'anno 2020;
7. Unione Montana ALTA VALLE TANARO, risorsa pari ad € 6.650,00 per l'anno 2020;
8. Unione Montana delle VALLI MONGIA E CEVETTA – Langa Cebana – ALTA VALLE BORMIDA, risorsa pari ad € 20.106,56 per l'anno 2020;
9. Unione Montana delle VALLI MONREGALESI, risorsa pari ad € 4.028,82 per l'anno 2020;
10. Unione Montana ALTA LANGA, risorsa pari ad € 42.776,17 per l'anno 2020.

Rilevato che, pertanto, occorre procedere all'approvazione e sottoscrizione dei nuovi Accordi di Programma, per il biennio 2020/2021, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili.

Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Visto l'art. 12 dello Statuto in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione, in merito all'approvazione dello schema di Accordo di Programma.

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell'Agenzia, in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore generale, ai sensi dell'art. 49 - comma 1- del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

Visto l'art. 134 - comma 4 - del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

In relazione a quanto sopra,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli schemi degli Accordi di Programma tra l'Agenzia della mobilità piemontese ed i seguenti Enti beneficiari:
 - *Comuni di MANGO, BROSSASCO e VILLANOVA MONDOVI'*;
 - *Unione Montana VALLE MAIRA, Unione Montana VALLE GRANA, Unione Montana dei COMUNI del MONVISO, Unione Montana ALTA VALLE TANARO, Unione Montana delle VALLI MONGIA E CEVETTA – Langa Cebana – ALTA VALLE BORMIDA, Unione Montana delle VALLI MONREGALESI e Unione Montana ALTA LANGA,*

per il servizio di trasporto pubblico locale nei rispettivi territori di competenza, relativi al periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il nuovo schema dell'Accordo di Programma prevede il finanziamento della somma annua massima, nonché le modalità di ripartizione ed erogazione della stessa, in funzione della effettiva produzione annua programmata vetture*Km.;
3. di dare atto che la copertura finanziaria annuale, pari ad € **251.835,26**, sarà a carico del bilancio finanziario 2020/2021/2022 – annualità 2020 dell'Agenzia della mobilità piemontese, mentre, per la restante durata dell'Accordo, la copertura finanziaria relativa potrà essere rivalutata alla luce dell'effettiva programmazione dei servizi di TPL, nell'ambito dei rispettivi territori di competenza;
4. di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere gli Accordi di Programma, redatti sulla base degli schemi approvati e di provvedere, con atti successivi, agli adempimenti necessari per la loro attuazione, comprese eventuali modifiche non sostanziali, subordinatamente alla trasmissione da parte dei Comuni/Unione Montana coinvolti della rendicontazione a consuntivo ed a preventivo dei dati richiesti;
5. di dichiarare, con separata votazione, all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

seguono n. 10 schemi di Accordo di Programma ./.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 4

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Licia Nigrognò